

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2423 bis)

Prudenza e continuazione dell'attività

Prevalenza della sostanza sulla forma

Iscrizione utili realizzati (rafforzativo della prudenza)

Competenza economica

Rischi e perdite di competenza anche se noti successivamente (rafforzativo della prudenza)

Valutazione separata elementi eterogenei

Continuità criteri di valutazione (salvo deroghe in casi eccezionali da motivare in nota integrativa).

Principi di 2° livello che specificano i criteri di attuazione della clausola generale → orientano i criteri di valutazione.

Anello di congiunzione tra clausola generale e criteri di valutazione.

PRUDENZA

- gli utili attesi (sperati) ma non ancora realizzati non devono essere iscritti in bilancio → es. valutazione al costo delle rimanenze se < valore di realizzo.**
- le perdite presunte e i rischi prevedibili devono essere iscritti in bilancio → es. valutazione rimanenze al presunto valore di realizzo se < costo.**
- le stime adottate nelle valutazioni devono essere ragionevoli → occorre evitare comportamenti esasperatamente prudenziali.**

La prudenza rappresenta una garanzia contro l'annacquamento del capitale.

Dal principio di prudenza deriva l'adozione del costo storico come criterio base per le valutazioni di bilancio.

CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ (GOING CONCERN)

L'impresa è un istituto economico destinato a perdurare avente ragionevoli prospettive di continuare l'attività.

Le valutazioni devono essere fatte utilizzando criteri di funzionamento.

Tali criteri conducono alla redazione di un bilancio ordinario (o di funzionamento) che ha come obiettivo quello di determinare:

- Il reddito prodotto nell'esercizio;**
- il capitale di funzionamento (attività, passività e patrimonio netto).**

In situazioni particolari (es. liquidazione, fusione, cessione, ecc.) si predispongono bilanci straordinari con l'utilizzo di opportuni criteri di valutazione (ad es. criteri di liquidazione).

PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA)

Rafforza la clausola della rappresentazione veritiera e corretta.

Le operazioni aziendali sono correttamente rilevate e rappresentate in bilancio se si fa riferimento alla loro sostanza economica e non soltanto al loro aspetto formale.

Infatti, non sempre la sostanza dell'operazione risulta coerente con gli aspetti formali.

COMPETENZA ECONOMICA

Durante l'esercizio i fatti di gestione sono rilevati in base alla manifestazione finanziaria.

A fine esercizio si eseguono le operazioni di assestamento (rettifiche di imputazione e di storno) per determinare la competenza economica dei componenti reddituali.

I costi ed i ricavi devono essere tra loro correlati (matching principle)

RICAVI DI COMPETENZA:

- **il processo produttivo è stato completato;**
- **Lo scambio è avvenuto → passaggio sostanziale proprietà e rischi (spedizione o consegna per i beni mobili; stipula del contratto per i beni immobili; prestazioni rese per o servizi).**

COSTI DI COMPETENZA:

- **correlazione con i ricavi (costo fattori produttivi utilizzati);**
- **costi non correlabili (costi che non avranno mai un correlativo ricavo).**

VALUTAZIONE SEPARATA

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.

Tale principio mira ad evitare che attraverso valutazioni di tipo complessivo si effettuino compensazioni tra perdite presunte (che vanno considerate) e utili sperati (che non devono essere considerati).

Tende a salvaguardare la clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta ed il principio della prudenza.

ESEMPIO

MERCE A

Costo → 100

Valore di realizzo → 120

MERCE B

Costo → 100

Valore di realizzo → 90

TOTALE MERCE A+B

Costo → 200 (100 + 100)

Valore di realizzo → 210 (120 + 90)

Valutazione al minore tra costo e valore di realizzo:

Merce A+B (valutazione cumulativa) → 200

In realtà (valutazione separata):

Merce A → 100

Merce B → 90

Totale A+B → 190

CONTINUITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio d'esercizio non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Questo criterio garantisce:

- la comparabilità dei bilanci nel tempo;**
- l'evidenziazione del reddito prodotto;**
- la neutralità del bilancio → tende a contrastare le politiche di bilancio.**

In casi eccezionali sono ammesse deroghe che devono essere adeguatamente motivate in nota integrativa.

La nota integrativa deve inoltre riportare gli effetti prodotti dalla deroga sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico.

PRINCIPI CONTABILI

I principi contabili stabiliscono:

- l'individuazione dei fatti da registrare;**
- le modalità di contabilizzazione delle operazioni di gestione;**
- i criteri di valutazione delle attività e delle passività;**
- i criteri di esposizione dei valori in bilancio.**

STRUTTURA DELLO S.P. E DEL C.E. (art. 2423 *ter*)

Nello S.P. e nel C.E. devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato le voci previste negli art. 2424 e 2425.

Gli schemi di S.P. e di C.E. sono pertanto vincolanti.

Esiste un'articolazione su 4 livelli:

- classi → lettere maiuscole**
- sottoclassi → numeri romani**
- voci → numeri arabi**
- sottovoci → lettere minuscole.**

La rigidità degli schemi non è assoluta.

Classi e sottoclassi (lettere maiuscole e numeri romani) non sono modificabili.

Voci e sottovoci (numeri arabi e lettere minuscole) sono parzialmente modificabili.

Per le voci (e sottovoci) si possono fare:

MODIFICHE FACOLTATIVE

- ulteriori suddivisioni, senza eliminazione della voce complessiva (es. la voce Terreni e fabbricati può essere suddivisa in:

Terreni

Fabbricati

Va indicato anche il totale della voce prevista nello schema (Terreni e fabbricati).

- raggruppamenti, se le voci raggruppate sono irrilevanti per importo o se il raggruppamento favorisce la chiarezza.

In questo 2° caso la nota integrativa deve riportare distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

MODIFICHE OBBLIGATORIE

- aggiunte, se nello schema di legge manca la voce corrispondente.

- adattamenti, quando lo esige la natura dell'attività esercitata dall'impresa.

Per ogni voce dello S.P. e del C.E. va indicato anche l'importo dell'anno precedente (dati comparati).

Se le voci non sono comparabili quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate con menzione nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite.

Compensi di partite: somma algebrica di valori aventi segno contabile diverso e diversa derivazione (es. compensazione di costi con ricavi o di debiti con crediti che gli schemi civilistici prevedono di indicare in poste distinte) → compensi di partita in senso giuridico.

Alcuni compensi sono previsti dalla legge (es. variazione rimanenze come somma algebrica di rim. iniz. e rim. fin.) → compensi di partite in senso contabile.

VARIAZIONE RIM. MATERIE E MERCI

Rim. fin. > Rim. iniz. → incremento

Rimanenze iniziali merci	100
Acquisto merci	1.000
(-) Rimanenze finali merci	(-) <u>120</u>
<i>Costo merci vendute</i>	980

ovvero:

Acquisto merci	1.000
(-) Variazione rimanenze	(-) <u>20</u>
<i>Costo merci vendute</i>	980

Rim. fin. < Rim. iniz. → decremento

Rimanenze iniziali merci	100
Acquisto merci	1.000
(-) Rimanenze finali merci	(-) <u>90</u>
<i>Costo merci vendute</i>	1.010

ovvero:

Acquisto merci	1.000
+ Variazione rimanenze	+ <u>10</u>
<i>Costo merci vendute</i>	1.010

VARIAZIONE RIM. SEMILAVORATI, PRODOTTI IN CORSO, FINITI E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Rim. fin. > Rim. iniz. → incremento

Rimanenze iniziali prodotti 100

Rimanenze finali prodotti 120

**+20 → produzione realizzata
nell'esercizio, ma non venduta**

**L'incremento va sommato ai ricavi per
determinare il valore della produzione
ottenuta nell'esercizio.**

Rim. fin. < Rim. iniz. → decremento

Rimanenze iniziali prodotti 100

Rimanenze finali prodotti 90

**-10 → produzione realizzata in esercizi
precedenti, ma venduta nell'esercizio**

**Il decremento va sottratto dai ricavi per
determinare il valore della produzione
ottenuta nell'esercizio.**

DISPOSIZIONI RELATIVE A VOCI DI S.P. (art. 2424 bis)

Classi fondamentali attivo S.P.:

- B) Immobilizzazioni**
- C) Attivo circolante**

Immobilizzazioni → elementi patrimoniali destinati ad essere durevolmente utilizzati.

Fondi rischi e oneri → natura determinata

Fondi rischi → incertezza nell'esistenza che però deve essere probabile, nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza

Fondi oneri futuri → certezza nell'esistenza, incertezza nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza.

I fondi rettificativi (fondi ammortamento e di svalutazione) sono portati a diretta detrazione delle corrispondenti voci dell'attivo.

Ratei e risconti → quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

CARATTERISTICHE S.P.

Classificazione attivo → destinazione economica elementi patrimoniali (immobilizzazioni e attivo circolante).

Classificazione passivo → origine dei mezzi finanziari (patrimonio netto e debiti)

Informazioni di carattere finanziario → indicazione separata dei crediti e debiti con scadenza < 12 mesi e > 12 mesi.

ISCRIZIONE DEI RICAVI, PROVENTI, COSTI ED ONERI (art. 2425 bis)

Ricavi e proventi, costi e oneri → indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita (IVA ed altre imposte indirette).

CARATTERISTICHE C.E.

Struttura del conto: a costi e ricavi della produzione.

Forma del conto: progressiva o scalare.

Classificazione dei costi: per natura o origine → costi classificati in base alla natura del fattore produttivo cui si riferiscono e non per destinazione in base alle aree funzionali.

RENDICONTO FINANZIARIO

(art. 2425 *ter*)

Dal rendiconto finanziario devono risultare l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio.

È prevista la redazione a dati comparati.

I flussi finanziari sono distinti in:

- flussi derivanti dall'attività operativa;**
- flussi derivanti dall'attività di investimento;**
- flussi derivanti dall'attività di finanziamento, con autonoma indicazione delle operazioni con i soci.**

DETERMINAZIONE IMPONIBILE IRES

Risultato ante imposte (dalla CO.GE.)

+ Variazioni fiscali in aumento

(-) Variazioni fiscali in diminuzione

(-) Perdite fiscali di esercizi precedenti

= BASE IMPONIBILE

IRES DA PAGARE (IRES corrente):

BASE IMPONIBILE × aliquota d'imposta

PRINCIPI GENERALI REDDITO FISCALE

(art. 109 DPR 917/86 - TUIR)

- ***competenza***: i componenti reddituali concorrono a formare il reddito imponibile secondo il criterio di competenza economica.

Eccezioni → criterio di cassa (ad. es. 5% dei dividendi e compensi amministratori);

- ***inerenza***: i componenti negativi di reddito sono deducibili se si riferiscono a ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito imponibile.

- *certezza e determinabilità (effettività):* i componenti di reddito partecipano alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui è certa l'esistenza ed è determinabile in modo oggettivo l'ammontare;

- *imputazione a conto economico:* i componenti negativi di reddito sono ammessi in deduzione se sono imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza.

Eccezioni → componenti di reddito deducibili per disposizione di legge; componenti la cui deduzione è rinviata da disposizioni del TUIR.

I ricavi, i proventi e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non imputati a conto economico.

VARIAZIONI FISCALI

Sono dovute a differenze tra il risultato di bilancio e la base imponibile fiscale → diverse regole tra codice civile e TUIR.

Variazioni in aumento → aumentano la base imponibile rispetto al risultato di bilancio:

- costi inseriti nel C.E. ma non deducibili ai fini fiscali;**
- ricavi non presenti in C.E. ma tassabili ai fini fiscali.**

Variazioni in diminuzione → diminuiscono la base imponibile rispetto al risultato di bilancio:

- ricavi inseriti nel C.E. ma non tassabili ai fini fiscali;**
- costi non presenti in C.E. ma deducibili ai fini fiscali.**

Le variazioni fiscali (in aumento e in diminuzione) possono essere:

- permanenti;**
- temporanee.**

Variazioni permanenti → differenze definitive tra risultato civilistico e risultato fiscale (costi che non saranno mai deducibili e ricavi che non saranno mai tassati).

Variazioni temporanee → differenze temporanee tra risultato civilistico e risultato fiscale. La competenza civilistica dei componenti di reddito non è allineata alla competenza fiscale.

Sono destinate ad essere riassorbite in futuro da variazioni di segno opposto (effetto reversal).

Esempio → variazione in aumento di 100 nell'anno n riassorbita da una variazione in diminuzione nell'anno n+1.

Generano imposte differite e anticipate.

ESEMPIO IMPOSTE DIFFERITE

Conto Economico (anno n)

Costi	900	Ricavi	1.000
		Plusvalenze	200

Plusvalenza tassata in 2 esercizi

Utile ante imposte anno n: 300

IRES teorica: $300 \times 24\% = 72$

Utile ante imposte: 300

(-) variaz. in diminuz.: (-) 100

Base imponibile: 200

IRES corrente (dovute): $200 \times 24\% = 48$

IRES corrente a Erario c/IRES 48

IRES differita: $100 \times 24\% = 24$

IRES differita a F.do imposte diff. 24

IRES di competenza: $48 + 24 = 72$

Conto Economico (anno n+1)

Costi	900		Ricavi	1.000
--------------	------------	--	---------------	--------------

Utile ante imposte anno n+1: 100

IRES teorica: $100 \times 24\% = 24$

Utile ante imposte: 100

+ variaz. in aumento: + 100

Base imponibile: 200

IRES corrente (dovuta): $200 \times 24\% = 48$

IRES corrente	a	Erario c/IRES	48
----------------------	----------	----------------------	-----------

**Recupero IRES differita: $100 \times 24\% = 24$
(reversal)**

F.do imposte differite a IRES differita	a	IRES differita	24
--	----------	-----------------------	-----------

IRES di competenza: $48 - 24 = 24$

ESEMPIO IMPOSTE ANTICIPATE

Conto Economico (anno n)

Costi	850	Ricavi	1.000
Compensi ad amministratori	50		

Comp. amm. non pagati → non deducibili (deducibili con il criterio di cassa)

Utile ante imposte: 100

IRES teorica: $100 \times 24\% = 24$

Utile ante imposte anno n: 100

(+) variaz. in aumento: + 50

Base imponibile: 150

IRES corrente (dovuta): $150 \times 24\% = 36$

IRES corrente a Erario c/IRES 36

IRES anticipata: $50 \times 24\% = 12$

Attività per imposte anticipate a IRES anticipata 12

IRES di competenza: $36 - 12 = 24$

Conto Economico (anno n+1)

Costi	900	Ricavi	1.000
--------------	------------	---------------	--------------

Comp. amm. anno n pagati nell'anno n+1 → deducibili nell'anno n+1 → 50.

Utile ante imposte anno n+1: 100

IRES teorica: $100 \times 24\% = 24$

Utile ante imposte anno n+1: 100

(-) variaz. in diminuz: - 50

Base imponibile: 50

IRES corrente (dovuta): $50 \times 24\% = 12$

IRES corrente	a	Erario c/IRES	12
----------------------	----------	----------------------	-----------

**Recupero IRES anticipata: $50 \times 24\% = 12$
(Reversal)**

IRES anticipata	a	Attività per imposte anticipate	12
------------------------	----------	--	-----------

IRES di competenza: $12 + 12 = 24$